

concernente la nomina del Procuratore pubblico generale

del 18 giugno 1991

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

il Gran Consiglio ticinese, nella sua seduta del 17 dicembre 1990, ha approvato la modificazione della Legge organica giudiziaria civile e penale (LOG) concernente l'unificazione delle Procure pubbliche, e il termine per l'esercizio del diritto di referendum è trascorso inutilizzato il 21 gennaio 1991. Con questa riforma viene istituita, in luogo delle Procure pubbliche del Sottoceneri e del Sopraceneri, una Procura pubblica unica, avente giurisdizione sull'intero territorio del Cantone. Conformemente al nuovo art. 54 cpv. 1 LOG, il Ministero pubblico unificato ha sede a Lugano ed è composto di un Procuratore pubblico generale e di sei procuratori pubblici. Il nuovo art. 54 cpv. 2 LOG stabilisce che il Procuratore pubblico generale e i procuratori pubblici sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di cinque anni.

Il tema specifico della designazione dei magistrati requirenti nella fase di passaggio dalla precedente alla nuova organizzazione è disciplinato dall'art. 9 delle Disposizioni transitorie e finali della LOG, ove si precisa che se l'entrata in vigore della modificazione circa l'istituzione del Ministero pubblico unificato non coincide con la scadenza del periodo quinquennale di nomina dei procuratori pubblici e dei sostituti procuratori pubblici, essi rimangono in carica fino al termine di detto periodo; in tal caso, il Gran Consiglio procede immediatamente alla sola designazione, fra i magistrati in carica, del Procuratore pubblico generale per la parte residua del periodo di nomina di cinque anni. Questa norma transitoria persegue lo scopo di salvaguardare i diritti acquisiti dei procuratori pubblici e dei sostituti procuratori pubblici attualmente in carica, eletti dal Gran Consiglio per il periodo quinquennale di nomina che va dal 1. gennaio 1988 al 31 dicembre 1992.

Alla luce di queste considerazioni, proponiamo pertanto che il Gran Consiglio abbia a nominare, fino al 31 dicembre 1992, il Procuratore pubblico generale, al quale spettano, nel contesto del Ministero pubblico unificato, i compiti di vigilanza, di coordinamento e di rappresentanza enumerati dal nuovo art. 58 LOG: tale designazione dovrà essere effettuata nell'ambito dei magistrati requirenti attualmente in carica. In questo modo, intendiamo scindere in due fasi successive l'entrata in vigore della riforma concernente l'unificazione delle Procure pubbliche: in un primo tempo, già in concomitanza con il presente messaggio, vengono poste in vigore le norme di legge relative alla nomina del Procuratore pubblico generale, così da consentire al Gran Consiglio di procedere alla designazione dello stesso. Il Procuratore pubblico generale dovrà quindi

coordinare i lavori preparatori di natura organizzativa necessari per l'attuazione pratica del Ministero pubblico unificato, cosicché l'entrata in vigore integrale della riforma avverrà presumibilmente nel corso del prossimo autunno, quando saranno stati ultimati i suddetti lavori.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli

p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli